

Legge regionale 1° luglio 2011, n. 9.

Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. In armonia con il titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi di accessorietà, sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto e relativamente alle materie di propria competenza, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 2.

(Funzioni amministrative sanzionatorie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.

2. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;
- b) unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
- c) identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.

2. Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.

Art. 4.

(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta)

1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l. 689/1981, alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero, la facoltà di cui al comma 1."

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 72/1989, le parole: "ai sensi degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)".

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Al comma 1, dell'articolo 47, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la parola: "a)", è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 4/2009, è inserito il seguente:

"1 bis. La sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° settembre 2011."

Art. 6.

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) è inserito il seguente:

"1. bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia riferimento o che sia comunque connotata dallo stesso oggetto giuridico, individuato nella tutela dei consumatori."

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalle disposizioni riportate all' allegato A non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).

3. Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali d'accertamento sono stati elevati prima dell'anno di entrata in vigore della presente legge relativamente alle violazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono di competenza dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in conformità a quanto previsto dall'allegato A.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua la struttura regionale competente in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla l.r. 4/2009.

6. Gli enti locali possono avvalersi, previa intesa, degli uffici regionali ai fini del supporto all'istruttoria relativa alle pratiche oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge.

Art. 8.

(Risorse finanziarie)

1. L'attività sanzionatoria disciplinata dalla presente legge è finanziata dagli introiti delle sanzioni stesse i cui stanziamenti regionali, previsti al comma 2 dell'articolo 2, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 nell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).

2. Annualmente gli enti sanzionatori, attraverso gli organi di rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, relazionano in ordine ai costi-ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1 anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° luglio 2011

Roberto Cota

Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali

AGENZIE DI VIAGGIO

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

l.r. 15/1988 (art. 18)

Ente sanzionatore:

Comune

TURISMO

Disposizioni in materia di Ordinamento della professione di maestro di sci.

l.r. 50/1992 (art. 16)

Ente sanzionatore: Comune

Ordinamento della professione di guida alpina.

l.r. 41/1994 (artt. 16-20)

Ente sanzionatore: Comune

Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50

Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41

Ordinamento della professione di guida alpina.

l.r. 33/2001 (art. 13)

Ente sanzionatore: Comune

Nuova classificazione delle aziende alberghiere.

l.r. 14/1995 (art. 8)

Ente sanzionatore: Comune

CACCIA

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

l. 157/1992 (art. 31) l.r. 70/1996 (art. 53)

Ente sanzionatore: Provincia

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - MINERALI

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

l.r. 51/1995 (art. 12)

Ente sanzionatore: Comune

AGRICOLTURA

Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.

l.r. 39/1980 (art. 3 bis)

Ente sanzionatore: Provincia

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

l. 898/1986 (artt. 2-3) reg. CE 1698/2005

Ente sanzionatore: Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (Legislazione in materia di Ortofrutta).

dlgs. 306/2002 (artt. 2-3-4) reg. CE 1580/2007

Ente sanzionatore: CCIAA

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.

l.r. 20/1998 (art. 29)

Ente sanzionatore: Asl

SANITÀ

Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private.

l.r. 42/1992 (art. 11)

Ente sanzionatore: Asl

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

l.r. 27/2009 (art. 8)

Ente sanzionatore: Asl

ENERGIA

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

dlgs. 128/2006 (art. 18) l.r. 44/2000 (art. 53, 1° comma, let. c))

Ente sanzionatore: Provincia

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Provincia).

l.r. 45/1989 (artt. 13-14) l.r. 44/2000 (art. 64, 1° comma, let. a)

Ente sanzionatore: Provincia

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo al Comune).

l.r. 45/1989 (artt. 13-14) l.r. 44/2000 (art. 65, 1° comma, let. a))

Ente sanzionatore: Comune

VARIE

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio della piante officinali.

l. 99/1931 (artt. 4-5-8)

Ente sanzionatore: Comune

Ambiti di materia di competenza regionale

ENERGIA

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

l.r. 13/2007 (art. 20, commi 1, 2, 12 e 13)

Ente sanzionatore: Regione

AREE PROTETTE

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

l.r. 19/2009 (art. 55)

Ente sanzionatore: Regione

(per le violazioni accertate su aree a gestione regionale)

BACINI IDRICI

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

l.r. 25/2003 (art. 6)

Ente sanzionatore: Regione

BOSCHI E FORESTE

Gestione e promozione economica delle foreste.

l.r. 4/2009 (art. 36)

Ente sanzionatore: Regione

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi .

l. 353/2000 (art. 10) l.r. 16/1994 (art. 13)

Ente sanzionatore: Regione

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo alla Regione)

l.r. 45/1989 (artt. 13-14) l.r. 44/2000 (art. 63, 2° comma, let. a)

Ente sanzionatore: Regione

CULTURA

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

(mancati depositi obbligatori)

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

l. 106/2004 (art. 7) dpr 252/2006

Ente sanzionatore: Regione

ALIMENTAZIONE

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (OGM).

d.lgs. 70/2005 (artt. 2 sino al 7)

Ente sanzionatore: Regione

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

d.lgs. 58/2004

delibera G.R. 28-13881 del 16/12/2004

Ente sanzionatore: Regione

(con riferimento ai Disciplinari di etichettatura facoltativa)

FITOSANITARIO

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

d.lgs. 214/2005 (art. 54)

Ente sanzionatore: Regione

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

l.r. 34/2004 (art. 12)

Ente sanzionatore: Regione

Legislazione in materia di coltivazione di cave e torbiere.

l.r. 69/1978 (artt. 13-21)

Ente sanzionatore: Regione

(le sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione)

Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.

l.r. 30/1999 (art. 4)

Ente sanzionatore: Regione

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 88

Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 novembre 2010.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 12 novembre 2010.

Proposta di legge n. 28

Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

- Presentata dai Consiglieri Aldo RESCHIGNA, Antonino BOETI, Davide GARIGLIO, Mauro Antonio Donato LAUS, Stefano LEPRI, Giuliana MANICA, Angela MOTTA, Giovanna PENTENERO, Roberto PLACIDO, Gianni Wilmer RONZANI, Giacomino TARICCO il 22 giugno 2010.
- Riassunto dal Consiglio regionale il 22 giugno 2010 (ex art. 92).
- Assegnata alla I Commissione in sede referente in data 29 giugno 2010.
- Testo unificato del Disegno di legge n. 88 e della Proposta di legge n. 28 licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 27 maggio 2011.
- Approvato in Aula il 23 giugno 2011 con 37 voti favorevoli e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 27. (Esercizio della potestà regolamentare.)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 della l. r. 72/1989 è il seguente:

“Art. 3. (Casi di estinzione delle sanzioni accessorie.)

1. Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono altresì estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 47 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Norme finali.)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale.

1 bis. La sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° settembre 2011.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1 lettera g) trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le caratteristiche tecniche costruttive della viabilità silvo-pastorale e delle vie di esbosco.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1 lettera j) trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19, comma 2.

4. Cessano di avere applicazione, dall'entrata in vigore del regolamento forestale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per le province del Piemonte di cui al r.d. 3267/1923.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 24/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Sanzioni amministrative.)

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia riferimento o che sia comunque connotata dallo stesso oggetto giuridico, individuato nella tutela dei consumatori

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento non sia concluso.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono di spettanza dell'ente che procede ad irrogarle.”.

Note all'Allegato A

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 è il seguente:

“Art. 18. (Sanzioni amministrative.)

1. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza aver presentato dichiarazione di inizio attività o comunque in violazione alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 15.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, la somma è raddoppiata.

3. La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio può essere sospeso o chiuso.”.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 23 novembre 1992, n.50 è il seguente:

“ Art. 16. (Sanzioni amministrative.)

1. L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire trecentomila a lire un milione duecentomila.

2. abrogato

3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.”.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 è il seguente:

“Articolo 16. (Esercizio abusivo della professione.)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice Penale.

2. Chi, essendo iscritto ad un albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Piemonte in violazione delle norme dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.”.

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 41/1994 è il seguente:

“ Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali.)

1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono effettuate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; i rapporti di accertata violazione sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le aspiranti guide che si iscrivono nell'albo professionale e che hanno compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina maestro di alpinismo.

3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e l'espletamento dei relativi esami la Regione può avvalersi dell'Associazione Guide Alpine Italiane.

4. All'articolo 5, comma 7, della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, dopo le parole “medaglia d'oro” sono aggiunte le parole “o d'argento o di bronzo”. “.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 è il seguente:

“Art. 13. (Sanzioni amministrative.)

1. Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui all'articolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).

2. Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui all'articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).

3. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dell'organismo.

4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).

5. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).

6. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 14 è il seguente:

“ Art. 8. (Sanzioni.)

1. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2-bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.”.

- Il testo dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è il seguente:

“ Art. 31. (Sanzioni amministrative.)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.”

- Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 è il seguente:

“Art. 53. (Sanzioni amministrative.)

1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;
- b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
- c) vendita di uccelli di cattura utilizzati come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
- d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;
- e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;
- f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione e 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
- g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;
- i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina;
- m) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- o) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

- q) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
- t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo: la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;
- v) altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
- z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformità all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
- aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
- bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
- dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in più;
- gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione è da lire 1 milione a lire 6 milioni;
- ii) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- ll) omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), dalla legge n. 157 del 1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

qq) violazione delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzioni amministrative da lire 100 mila a lire 600 mila.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:

a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), l), m), n), o), q), z), oo); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb);

c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo).

3. La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20 della legge n. 689 del 1981.

4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z), il tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorità regionale di rapporto ex articolo 17 della legge n. 689 del 1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. È sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di età o in orari non consentiti.

6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 1995 n. 51 è il seguente:

“Art. 12. (Sanzioni.)

1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all'articolo 1, comma 1;

- b) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l'inosservanza a quanto previsto dall'articolo 4, con esclusione dell'impiego di esplosivo;
- c) da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall'articolo 5;
- d) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;
- e) da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;
- f) da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, e dagli articoli 8 e 10.

2. L'impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste nella presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

- Il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 è il seguente:

“ Art. 3-bis. (Obblighi degli operatori vitivinicoli. Sanzioni.)

1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, n. 1) è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'articolo 4.

2. Costituisce aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo nonché qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualità prodotti in regioni determinate, prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'articolo 4.

3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:

- a) dichiarazione di raccolta uve;
- b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.

4. Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto - legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta:

- a) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 517 ad euro 5.165: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a metri quadrati 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra metri quadrati 5.001 e metri quadrati 10.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550;
- b) l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1.

5. I soggetti che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1, nel richiedere provvidenze nonché autorizzazioni alla Regione Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal

Servizio antisofisticazioni vinicole della Provincia competente per territorio. Per le attività amministrative dall'Assessorato all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 è accertato d'ufficio.

6. I soggetti interessati che non rispettano le prescrizioni regionali adottate in attuazione dell'articolo 2, comma 2, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000.

7. I soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e che non si attengono a quanto disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni 100 chilogrammi di prodotto avviato ad usi non consentiti; nella stessa sanzione amministrativa pecuniaria incorrono coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

8. Le strutture regionali e provinciali competenti per l'agricoltura, nonché i comuni, anche avvalendosi delle Commissioni consultive comunali di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le violazioni previste dalla presente legge.

9. L'autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta regionale, che provvede con ordinanza - ingiunzione secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche ed integrazioni.

10. I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettera a), sono introitati nella unità previsionale di base (UPB) n. 0902 (Bilanci e finanze) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.

11. Le entrate di cui al comma 10 sono destinate a copertura dell'UPB n. 12021 (Sviluppo dell'agricoltura) del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi.”.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 è il seguente:

“ Art. 2.

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l. 898/1986 è il seguente:

“ Art. 3.

1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebitato e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitato nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.

Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.”.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 è il seguente:

“Art. 2. (Sanzioni nella fase di commercializzazione.)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del

medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.”.

- Il testo dell'articolo 3 del d. lgs. 306/2002 è il seguente:

“Art. 3. (Impedimento delle operazioni di controllo.)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550.

2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

- Il testo dell'articolo 4 del d. lgs. 306/2002 è il seguente:

“Art. 4. (Violazioni alle norme di qualità e sui controlli.)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.”.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 è il seguente:

“ Art. 29. (Sanzioni.)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 11, comma 1;

b) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, comma 1;

c) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, comma 4;

d) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 1, della L. 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», nel caso di violazione al disposto dell'articolo 13;

e) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 3, della L. n. 218 del 1988, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 14;

f) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 15;

g) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 16;

h) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 17;

i) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 21, comma 1;

l) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 22 e dell'articolo 23;

m) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 27 comma 2.

2. L'autorità competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate è il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di sanità pubblica veterinaria dall'articolo 2 della L.R. 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si applicano le norme ed i principi contenuti al capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 è il seguente:

“ Art. 11. (Sanzioni.)

1. L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'art. 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da L. due milioni a L. venti milioni.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 comporta sanzione amministrativa da L. un milione a L. dieci milioni.

3. Per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi uno e due, si osservano le norme dettate dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689

4. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni vengono introitati sul capitolo n. 2330 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.”.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2009, n. 27 è il seguente:

“ Art. 8. (Sanzioni.)

1. Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.

2. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

3. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro.

4. La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.

5. Le violazioni di cui al comma 3, compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni.

6. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne è stato oggetto.”.

7. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

8. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.”.

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 è il seguente:

“ Art.18. (Sanzioni.)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.

6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.

13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo è l'ente competente.

14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.”.

- Il testo dell'articolo 53, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è il seguente:

“Art. 53. (Funzioni delle province.)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province le seguenti funzioni, amministrative:

c) rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006,

n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239).”.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 è il seguente:

“ Art. 13. (Sanzioni.)

1. Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 48.000 a lire 400.000 per decara di terreno o frazione, con minimo di lire 160.000, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Qualora la violazione interessi zone percorse da incendi, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con un minimo di lire 320.000.

3. L'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale o il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione Piemonte.”.

- Il testo dell'articolo 14 della l. r. 45/1989 è il seguente:

“ Art. 14. (Procedura amministrativa.)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

- Il testo dell'articolo 64, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 64. (Funzioni delle province.)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai comuni dalla presente legge;”.

- Il testo dell'articolo 65, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000 è il seguente:

“ Art. 65. (Funzioni dei comuni.)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono trasferite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;”.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 6 gennaio 1931, n. 99 è il seguente:

“ Art. 4.

La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con una sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000, che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l. 99/1931 è il seguente:

“Art. 5.

Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di legge, alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l. 99/1931 è il seguente:

“ Art. 8.

Le contravvenzioni agli artt. 6 e 7 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.”.

Note all'Allegato B

- Il testo dell'articolo 20, commi 1, 2, 12, 13, della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 è il seguente:

“Art. 20. (Sanzioni.)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.”.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 è il seguente:

“Art. 55. (Sanzioni.)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.

5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2. 500,00 euro.

6. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1. 000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.

7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.

8. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

9. Ferme restando le sanzioni previste all' articolo 38, comma 1, lettera f) della L.R. n. 32/1982 da ultimo modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.

10. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m) , comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) , comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.

12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all' articolo 38 della L.R. n. 32/1982 da ultimo modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall' articolo 38 della L.R. n. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5. 000,00 euro.

16. Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2. 500,00 euro a 25.000,00 euro.

17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della L.R. n. 32/1982, sono introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e

dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.”.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 è il seguente:

“ Art. 6. (Sanzioni.)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'articolo 1, senza l'autorizzazione regionale;
- c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all'articolo 1 in difformità al progetto approvato;
- d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'articolo 1 senza rispettare le prescrizioni dettate con l'autorizzazione e durante l'esercizio.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non esclude l'obbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.”.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 è il seguente.

“Art. 36. (Sanzioni.)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

- a) da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
- b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
- c) da una a cinque volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
- d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) del presente articolo è raddoppiato;
- e) da due a dieci volte il valore delle piante sradicate, tagliate o danneggiate per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
- f) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
- g) da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
- h) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
- i) da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;

j) da 100,00 euro a 300,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa;

k) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale.

2. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003.

3. Per le violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

3-bis. Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi.

4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

5. Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere a) e j) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è il seguente:

“ Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni.)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco

nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 è il seguente:

“ Art. 13. (Sanzioni.)

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all'articolo 7 si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000;

b) per le violazioni di cui all'articolo 7 durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000;

c) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 1, si applica la sanzione da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara;

d) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 3, si applica la sanzione da lire 4.000 a lire 12.000 per ogni capo di bestiame;

e) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 4, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000;

f) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi;

g) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 2, si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.”.

- Il testo dell'articolo 63, comma 2, lett. a) della l.r. 44/2000 è il seguente:

“ Art. 63. (Funzioni della Regione.)

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree superiori a trentamila metri quadrati o per volumi di scavo superiori a quindicimila metri cubi;”.

- Il testo dell'articolo 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106 è il seguente:

“ Art. 7. (Sanzioni.)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.”.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 è il seguente:

“ Art. 2. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 del regolamento.)

1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento, ovvero continua ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento dopo che il rinnovo dell'autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l'ottenimento della autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.”.

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 70/2005 è il seguente:

“ Art. 3. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento.)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.”.

- Il testo dell'articolo 4 del d.lgs. 70/2005 è il seguente:

“ Art. 4. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento.)

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.”.

- Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 70/2005 è il seguente:

“ Art. 5. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 del regolamento.)

1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.”.

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 70/2005 è il seguente:

“ Art. 6. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 20 del regolamento.)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.”.

- Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 70/2005 è il seguente:

“ Art. 7. (Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del regolamento.)

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli

operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.”.

- Il testo della deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 28-13881 (Regolamento CE n. 1760/2000 e Regolamento CE n. 1825/2000 - Etichettatura delle carni bovine: indicazioni operative per la vigilanza, l'accertamento delle violazioni amministrative, l'irrogazione delle relative sanzioni e la gestione del contenzioso) è pubblicato sul BUR del 16 dicembre 2004, n. 50.

- Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 è il seguente:

“ Art. 54. (Sanzioni amministrative.)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza dell'autorizzazione prescritta nell'articolo 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

7. Chiunque acquista, al fine di porli in commercio al pubblico, vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere h), i) ed l) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.

11. Chiunque emetta il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27, commi 2, 3 e 4, 28, comma 2, 29, commi 1, 2 e 5, e 30, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.

21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

22. Il responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in

possesto del previsto riconoscimento o con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 è il seguente:

“Art. 12. (Sanzioni.)

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;

b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;

c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;

d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;

e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.”.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 è il seguente:

“Art. 13. (Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali.)

Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli artt. 2 e 5 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43 i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area.

I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.”.

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 69/1978 è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni.)

Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera, senza autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di violazione della norma del precedente articolo è comminata una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione o sono devolute a favore del relativo ente.

Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 è il seguente:

“ Art. 4. (Vigilanza e sanzioni.)

1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale è attuata nei modi previsti dall'articolo 19 della L.R. n. 69/1978.

2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.